

N. 04460/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05064/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2013, proposto da:
Aspat - Ass. Sanita' Privata Accreditata Territoriale, Anpric - Ass. Nazionale
Presidi di Riabilitazione Convenzionati, Centro C.F.R. Srl, Centro C.E.M. Spa,
Centro Antares Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con
domicilio eletto presso Patrizia Kivel Mazuy in Napoli, viale Gramsci N.10;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Palumbo, Edoardo
Barone, con domicilio eletto presso Carla Palumbo in Napoli, via S. Lucia,81 C/0
Avvoc. Region.; Commissario Ad Acta Prosecuzione Piano di Rientro Sett.
Sanitario della Reg. Campania, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

A.I.A.S. O.N.L.U.S., Confindustria - Sez. Sanita' Napoli, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Saetta, con domicilio eletto presso Concetta Saetta in Napoli, via Carlo Poerio, 15;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3252 del 20/6/2011, confermata con decisione n. 740 del 11/2/2013 del Consiglio di Stato, sez. III, con declaratoria di nullità del decreto commissariale n. 81 del 5/7/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ministero della Salute e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti deducono inottemperanza alla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 3252 del 2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 740 del 2013 e passata in giudicato, con cui è stata annullata la delibera di giunta regionale campana n. 224 del 2009 avente ad oggetto le tariffe da applicarsi per le prestazioni riabilitative ex articolo 26 della legge 833 del 1978 relativamente al periodo 2003-2008;

che i ricorrenti deducono che il decreto del commissario ad acta n. 81 del 5 luglio 2013 è stato adottato in elusione del giudicato, avendo determinato le tariffe in assenza del previo parere ministeriale, avendo subordinato il pagamento degli arretrati a un parere successivo e avendo differenziato le tariffe secondo i contratti applicati ora per allora, determinando inoltre una tariffa forfettaria ed erronea;

rilevato che l'impugnato decreto del commissario ad acta n. 81 del 2013 recava la determinazione provvisoria delle tariffe controverse, in attesa della conclusione del procedimento amministrativo nel quale era prevista la previa acquisizione del parere del ministero della sanità;

rilevato che, in esito alla verifica disposta da questo Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza n. 866 del 2014, è risultato che il decreto impugnato presentava diverse carenze e che lo stesso è stato abbandonato dal commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario che ha comunicato essere in corso un nuovo procedimento di definizione delle tariffe;

rilevato, altresì, che, anche mediante l'opera del gruppo di lavoro istituito dal commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, al fine della definizione delle nuove tariffe, l'Amministrazione è pervenuta all'adozione del decreto commissariale n. 22 del 5 maggio 2014, di determinazione provvisoria delle tariffe di riabilitazione estensiva ex articolo 26 della legge numero 833 del 1978, per il periodo a decorrere dal 1 gennaio 2014;

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, debba darsi atto della inefficacia del decreto n. 81 del 2013, non essendosi ancora concluso il procedimento di determinazione definitiva delle tariffe di cui alla sentenza per cui si agisce in ottemperanza;

che debba essere, quindi, ordinato al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro di concludere, entro il termine del 31 dicembre 2014, il procedimento per l'adozione del provvedimento definitivo di determinazione delle

tariffe di riabilitazione estensiva per il periodo compreso tra il 2003 e il 2008, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'istruttoria eseguita nel corso di questo giudizio, comunicate con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 32/0007723/MA002.A001 in data 9 aprile 2014, applicando, altresì, retroattivamente, i criteri già seguiti per la definizione delle nuove tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui al decreto commissariale n. 22 del 2014, adottato in esito a un procedimento che, in applicazione della legge, non ha determinato le tariffe forfettariamente, ma ha tenuto conto dei costi standard di produzione, inclusivi dei costi generali;

ritenuto non necessario procedere alla nomina di un commissario ad acta giudiziale, stante il commissariamento della Regione da parte dell'Amministrazione statale e considerato che il commissario ad acta statale, nominato per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario, nonostante l'accertata inottemperanza al giudicato, risulta tuttora la figura istituzionale professionalmente più idonea a dare esecuzione alla sentenza cui non si è ancora ottemperato; in caso di ulteriore inottemperanza, peraltro, su richiesta della parte ricorrente, questo Tribunale adotterà tutte i provvedimenti necessari, compresa la nomina di un commissario ad acta giudiziario, per assicurare l'esecuzione del giudicato;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, nel senso sopra indicato, e che le spese processuali sostenute dai ricorrenti devono essere poste a carico, nella misura liquidata in dispositivo, dell'amministrazione resistente che ancora non ha ottemperato alla sentenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione e fissa il termine del 31 dicembre 2014 entro il quale il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

dovrà adottare le tariffe definitive di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli n. 3252 del 2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 740 del 2013;

Condanna l'amministrazione regionale resistente a rimborsare i ricorrenti, in solido, delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)